



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Alberto FILIPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009

Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo internazionale che arriva in Italia è di particolare rilievo. Basti sottolineare che rappresenta circa il 35 per cento dell'attività delle 250.000 imprese turistiche del Paese, produce un fatturato di circa 28 miliardi di euro (oltre un terzo del fatturato globale del turismo, dei viaggi e delle vacanze in Italia) e circa 700.000 posti di lavoro, diretti e indiretti e assicura un gettito fiscale di circa 14 miliardi di euro.

A fronte di tali dati, e all'ormai consolidata convinzione che il turismo estero è una delle risorse reali potenzialmente più importanti dello sviluppo economico del Paese, appaiono del tutto inadeguati e irrilevanti gli investimenti per la promozione dell'industria turistica e per la sua internazionalizzazione e si avverte la necessità di individuare settori specifici di *business* che diano continuità, anche nei periodi di bassa stagione, alle attività turistiche ricettive, ai servizi e alla vendita del «prodotto Italia» in genere.

Uno dei settori strategici a questi fini è costituito dal grande *business* del golf, che purtroppo è oggi interpretato in Italia come attività per pochi «abbienti». Il golf in Italia, infatti, non ha ancora raggiunto un adeguato livello di sviluppo, comparabile a quello di altri Paesi a noi vicini per storia e attitudini culturali. Questa arretratezza è dovuta in buona parte alla mancanza di una seria politica volta a incentivare e diffondere la pratica del gioco del golf e allo sviluppo di questo *business*, legata alla scarsa consapevolezza delle opportunità che il golf offre allo sviluppo economico del nostro Paese. La carenza di fondo è tuttavia individuabile nella mancanza di una politica volta a delineare in maniera precisa le procedure e i contesti in cui costruire nuovi campi e strutture da

gioco, nonché, a determinate condizioni, a creare adeguati incentivi affinché l'imprenditoria, pubblica e privata, sia motivata a investire tempestivamente in questa importante attività sportiva, turistica e di impianti. Occorre diffondere con maggiore vigore la cultura del gioco del golf fra il pubblico e la percezione della sua importanza quale fondamentale volano per lo sviluppo economico e turistico di alcune aree del Paese.

Il golf non è, a differenza dell'opinione generale, uno sport d'*élite*, adatto solamente ad una fascia d'età elevata: è un'attività sportivo-ricreativa a diffusione mondiale che offre l'opportunità di svolgere un'attività all'aria aperta in un ambiente percepito come naturale e quindi di trovare una sana evasione alla vita quotidiana mantenendosi in forma.

La pratica del golf richiede un'attività fisica moderata ed adattabile alle diverse capacità soggettive, favorendo uno stile sano di vita e un'attenzione alla propria salute e al proprio corpo e può essere svolta in tutte le fasce d'età. Il gioco, accompagnato dal piacere di godere della bellezza della natura, consente un agonismo ponderato dal sistema degli *handicap*, che permette di superare barriere di età, di sesso e di abilità individuali e che rende quindi possibile la disputa di competizioni fra giocatori di abilità diverse. Il gioco del golf rappresenta inoltre una occasione straordinaria per la riconversione di aree industrialmente dismesse, nonché per aree agricole, anch'esse in fase di abbandono e scarsamente utilizzate.

Sul territorio nazionale sono attualmente in esercizio oltre 200 percorsi di golf e la richiesta di nuovi impianti è crescente, tanto che in molti circoli ci sono domande di iscrizione in attesa. La maggior parte degli im-

pianti golfistici presenti sul territorio italiano sono prevalentemente rivolti ad un concetto di pratica del gioco ancora di carattere ristretto e, per così dire, elitario. Le attuali strutture non sono state costruite secondo una priorità volta alla valorizzazione del turismo, del relativo moltiplicatore economico e dell'accesso allo sport delle persone con basso reddito, soprattutto i giovani, e questo si aggiunge all'insufficiente tasso di relazione e di integrazione con le strutture ricettive turistiche del luogo. Un modesto esempio: all'estero, in molti campi da golf esiste un albergo annesso (*golfresort*), che svolge oltre che l'ovvia funzione di ospitalità, anche quella di «portale», per aiutare e orientare i turisti golfisti a godere appieno della loro vacanza, attraverso attività anche diverse da quelle del golf (gite, escursioni, incontri gastronomici, visite ai monumenti, mostre e conferenze culturali, e così via). Si tratta di un'attività fondamentale per attirare turisti e clienti, per distribuire sul territorio le potenzialità della ricettività turistica dei giocatori di golf. Si deve qui rammentare che i giocatori turisti si spostano accompagnati da altre persone: membri della famiglia o amici, che spesso non sono giocatori e che hanno un evidente interesse a osservare anche gli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici, culturali, sociali, enogastronomici e quant'altro, del luogo che stanno visitando. Questo fa sì che molti giocatori italiani e moltissimi giocatori stranieri preferiscano disputare le loro competizioni in campi situati in altre nazioni europee. Anche perché il golf negli altri Paesi è già caratterizzato, a differenza dell'Italia, da un'alta diffusione largamente popolare e che in Italia questa utenza non potrebbe trovare nessuna risposta in termini di offerta per il carattere elitario del sistema golfistico italiano. All'estero vi sono fasce di utenza che coinvolgono varie categorie di lavoratori, di giovani, di donne, di anziani e categorie particolarmente deboli come i diversamente abili, che in altri Paesi costituiscono una quota non indifferente nella pra-

tica golfistica. Pertanto questa iniziativa legislativa oltre a garantire l'estensione «sociale» del golf, con evidenti benefici socio-sanitari di prevenzione e di rispetto dell'ambiente, del turismo sostenibile ed ecocompatibile, darebbe la possibilità all'Italia di presentare un'offerta di notevole gradimento turistico e quindi promozionale con effetti diretti e indotti sul tessuto economico regionale e locale. In tale modo la rete golfistica verrebbe assimilata a quella di strutture e di servizi per il tempo libero e per il turismo che è oggetto del sistema di incentivazione coordinato tra Stato e Regioni. Si rende pertanto necessario, per far concorrere l'Italia nella competizione internazionale, di creare sul territorio impianti golfistici dotati di percorsi a 18 buche e di includere, nel pacchetto dei servizi turistici offerti, anche altri prodotti e strutture ricettive turistiche, largamente disponibili nelle località estere concorrenti come Spagna, Portogallo, Nord Africa. È infatti ormai evidente che la presenza di un campo da golf funge da traino e supporto per la promozione turistica di un'area, e l'indotto economico che ne può derivare è di dimensioni notevoli. L'obiettivo di questo disegno di legge è proprio quello di inserire la costruzione di un campo da golf in un progetto più ampio, legato ad investimenti immobiliari di tipo residenziale od ad iniziative turistiche organizzate per l'offerta di una molteplicità di servizi ricreativi collegati al golf.

Le problematiche connesse alla costruzione di nuovi campi da golf si sviluppano su diversi piani. Prima di tutto, il golf è una pratica sportiva molto esigente relativamente al territorio sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi: interessa una varietà molto rilevante di ambienti geografici, climatici e paesaggistici e sebbene un impianto sportivo golfistico possa essere una risorsa per il territorio, attraverso una gestione naturalistica, deve mantenere, per esigenze di gioco, alcune caratteristiche di base che consistono innanzi tutto in ampie aree destinate

a prato, comportando inevitabilmente una modificazione del paesaggio dei territori nei quali si inserisce. La scelta delle aree dove realizzare un impianto golfistico deve quindi tenere nella giusta considerazione la superficie necessaria (e per un campo di 18 buche parliamo di circa 100.000 mq) e la struttura morfologica del terreno, oltre al bacino d'utenza, unica garanzia per il reale utilizzo dell'impianto e quindi la sua sopravvivenza.

Trovare un'area rispondente a queste caratteristiche e mantenerla sempre negli *standard* richiesti, comporta comunque un investimento economico notevole, ammortizzabile solo con il tempo. Muovendo i passi proprio da questa considerazione, questo disegno di legge propone misure a sostegno della realizzazione degli impianti golfistici d'intesa con gli enti locali, col fine ultimo di diffondere la pratica sportiva del golf in tutte le età e tra tutti gli strati sociali della popolazione e di indurre molti giocatori stranieri a scegliere l'Italia come meta privilegiata per i propri soggiorni ricreativo-golfistici, creando indirettamente un indotto economico per il nostro paese e numerosi posti di lavoro.

I comuni riservano ai soggetti che costruiscono impianti sportivi golfistici a 18 buche, rispondenti ai requisiti tecnici e logistici elencati all'articolo 2, la possibilità di edificare, con procedure edilizie acceleratorie, strutture di ricezione turistica e residenziale nelle aree limitrofe, anche in deroga al piano regolatore vigente, purchè siano rispettati alcuni vincoli paesaggistici e impedendo comunque la loro vendita per i primi dieci

anni di attività dell'impianto sportivo. L'intento è quello di concedere delle agevolazioni ma di evitare speculazioni, puntando all'obiettivo finale: impianti golfistici competitivi a livello internazionale e quindi attraenti per il turismo che ruota intorno a questa attività sportiva. La costruzione delle aree residenziali è assolutamente vincolata al buon andamento del campo da golf. Nel caso in cui l'impianto dovesse chiudere o la società costruttrice dovesse fallire nel corso dei dieci anni successivi alla realizzazione della struttura, tutte le aree utilizzate per il progetto tornerebbero al comune di appartenenza, così come la loro gestione. Questo grosso fattore di rischio inserito nel presente disegno di legge, vuole chiarire in maniera inequivocabile che l'obiettivo principale di questo progetto consiste nella costruzione e nel buon mantenimento dell'impianto sportivo golfistico, e che la realizzazione di altre strutture è subordinata al buon andamento del campo da golf.

In questo modo, si potrebbero godere benefici sotto diversi punti di vista: i campi da golf possono diventare preziosi spazi verdi, in armonia con il paesaggio in cui si inseriscono, offrendo un'alternativa gratificante per una popolazione costretta a vivere grande parte del suo tempo in ambienti urbani pesantemente artificiali e una soluzione per quanti sono costretti ad andare all'estero per trovare campi professionali e contemporaneamente si porterebbero benefici in termini economici a tutta l'area territoriale in cui l'impianto sportivo si inserisce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti per il gioco del golf, in conformità ai principi costituzionali del decentramento regionale e agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione economica e della programmazione turistica.

2. Al fine di sostenere il migliore sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del golf in tutte le età e tra tutti gli strati sociali della popolazione, nell'ambito di un intervento relativo all'ordinamento sportivo, oggetto di potestà legislativa concorrente, si procede ad una pianificazione, d'intesa con gli enti locali, di una serie di interventi per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf.

Art. 2.

(Requisiti degli impianti)

1. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf dovranno essere conformi alle norme di legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche, nonché alle normative federali in relazione al livello di attività previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica spor-

tiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili.

2. In particolare, le agevolazioni di cui all'articolo 3 sono rivolte esclusivamente in favore dei soggetti che realizzino impianti golfistici con un percorso minimo di diciotto buche su un'area di almeno 100.000 mq, rispondenti a criteri di flessibilità che li rendono adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici. La superficie occupata per l'eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenza privata e l'area parcheggio non è da ricomprendersi nella metratura di cui sopra, che deve essere destinata esclusivamente alle attività golfistiche e ai servizi di supporto.

3. L'impianto golfistico deve essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilità e fruibilità, nonché a quelle connesse all'attrezzabilità dei diversi spazi, in relazione sia al tipo di destinazione ed utenza previste che in relazione agli aspetti gestionali.

Art. 3.

(Agevolazioni comunali)

1. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di costruzione sul territorio nazionale di impianti destinati alla pratica golfistica, nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni paesaggistici e di qualificazione ambientale nonché di promozione turistica, i comuni concedono a soggetti privati che realizzino impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, la possibilità di edificare, solo successivamente alla costruzione del campo da gioco e per un volume non superiore al 50 per cento del campo medesimo, strutture di ricezione turistica o residenziale, anche in deroga al piano regolatore vigente, purché al di fuori

delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Nel caso in cui all'interno delle aree destinate alla costruzione delle strutture ricettive e turistiche collegate al campo da golf fossero presenti casali, ruderi o strutture con cubature già esistenti, queste sono da intendersi aggiuntive rispetto alla volumetria complessiva di cui al punto precedente al fine di consentirne il recupero e la ristrutturazione;

3. I comuni devono specificare la destinazione d'uso, anche in variante rispetto alle destinazioni d'uso esistenti, delle aree utilizzate per le strutture ricettive e residenziali di cui al comma 1 al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico continuativo delle aree medesime, specificando vincolanti indici di edificabilità cui devono attenersi i soggetti privati costruttori.

4. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti e delle aree medesime, i cui oneri sono a carico dei soggetti privati costruttori, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

5. La costruzione delle strutture di ricezione turistica o residenziale di cui al comma 1, si intendono vincolate alla costruzione e al buon mantenimento dell'impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il campo da golf venisse chiuso per qualsiasi motivo o il soggetto costruttore dovesse fallire entro il termine di dieci anni dalla costruzione, tutte le aree riservate alla struttura sportiva e alla ricezione turistica e residenziale e la loro gestione passano nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato il bene medesimo.

6. È fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione turistica o residenziale di cui al presente articolo, di

vendere sia la totalità sia singole parti di tali strutture almeno per i dieci anni successivi alla realizzazione del campo da golf, fatto salvo il caso in cui l'acquirente partecipi finanziariamente alla gestione e al buon mantenimento del campo medesimo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.